

PREMIO DI RISULTATO 2019 – WELFARE - VERBALE DI ACCORDO

Cuneo, 5 novembre 2019

Tra

- **la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria (FederPiemonte)**, rappresentata dalla Commissione Sindacale Regionale nelle persone di:

Sigg.ri Gianfranco CAPELLO, Claudio OLIVERO, Alberto OSENDA con l'assistenza del Sig. Claudio GIULIANO

e

- **la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)**, rappresentata dai Sigg.ri:
Federica GERBAUDO, Raffaele GUERRA, Valter PITACCOLO;
- **la Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST – CISL)**, rappresentata dai Sigg.ri:
Nicola CRAVERI, Alberto GIORDANO;
- **la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL)** rappresentata dai Sigg.ri:
Daniele BABOLIN, Marco DEL BROCCO;
- **la Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA)** rappresentata dai Sigg.ri:
Domenico RAVERA, Giovanni VENTURA.

VISTI

- ✓ L'art. 1, commi 182,186,187,188,189,190,191 della L. 28/12/2015, nr. 208, l'art. 51 del D.Lgs 15/06/2015, nr. 81, l'art. 14 del D.Lgs 14/09/2015, nr. 151;
- ✓ l'art. 55 della L. 21/06/2017, nr. 96 di conversione, con modificazioni, del D.L. nr. 50/2017, e dell'art. 1, commi 160-164, della L. 11/12/2016, nr. 232;
- ✓ il verbale di Accordo 27 luglio 2018 tra la FederPiemonte e le OO.SS.

PREMESSO CHE

- con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 25/03/2016 (e successive modifiche e integrazioni) è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi dell'art. 1 della L. 28/12/2015, nr. 208 in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs nr. 81 del 2015;
- con la circolare nr. 28/E del 15/06/2016, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25/03/2016 (e successive

modifiche e integrazioni), in tema di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182,189 e 190 della L. nr. 208 del 2015;

considerato altresì

- che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire la contrattazione collettiva aziendale con contenuti economici correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese nonché per accrescere il potere di acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità;
- che il Premio di Risultato (PDR) è calcolato con i criteri di cui al C.I.R. 18/12/2013 e rispetta i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione come previsti dall'art. 1, commi 182-189 della L. nr. 208 del 28/12/2015, del DM 25 marzo 2016 (e successive modifiche e integrazioni) e ripresi dalla Circolare nr. 28/E del 15/06/2016 dell'Agenzia delle Entrate

si conviene quanto segue:

vengono confermati i criteri di calcolo per la rettifica del RLG così come previsti a livello locale con accordo del 18 dicembre 2013 all'art. 1 e pertanto viene approvata la tabella di calcolo del Premio di Risultato 2019 erogato ai quadri direttivi e al personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria, della Servizi Bancari Associati e della Federazione Piemonte Valle d'Aosta e Liguria.

Si precisa che il PDR sarà erogato, pro-quota, a tutto il personale cessato dal servizio e passato alle dipendenze delle due Capogruppo (CCB e ICCREA).

Con riferimento all'accordo sul Welfare siglato in data 05/09/2016, si confermano le disposizioni ivi contenute con applicazione dei limiti fiscali di tempo in tempo previsti dalla normativa ad oggi equivalenti ad un reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente non superiore a € **80.000,00 (ottantamila)** e fino alla somma massima di € **3.000,00 (tremila)** annui.

Per consentire la regolare gestione operativa dell'accordo di Welfare, e tenuto conto della data ultima di possibilità di usufruire dei contenuti del Piano di Welfare (**25 novembre**), si conviene quanto segue: nel mese di dicembre 2019 verrà erogata - *per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2018 inferiore a 80.000 €* - la differenza tra il PDR spettante a ciascun dipendente e il limite massimo opzionato di Welfare - fino al massimo di 3.000 €;

Per i dipendenti *con un reddito imponibile IRPEF 2018 superiore a 80.000 €* e per coloro che non abbiano opzionato importi in Welfare, nel mese di dicembre verrà erogato l'intero PDR.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti condividono l'opportunità di applicare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla possibilità di utilizzare le somme del PDR in Welfare.

L'importo definito a titolo di Premio di Risultato, sarà maggiorato del 10%, a carico dell'azienda, per la quota che i dipendenti opereranno di utilizzare tramite gli strumenti di welfare messi a disposizione, con esclusione del versamento a Previdenza Complementare che in questo caso sarà maggiorato del 6%.

I lavoratori interessati dovranno comunicare al Servizio del Personale della propria Azienda la volontà di utilizzare il PDR, o parte di esso, (sempre fino a concorrenza di 3.000 €) in Welfare secondo le modalità operative di volta in volta comunicate. Dalla possibilità di utilizzare il Welfare sono esclusi i lavoratori **non** in forza alla data di erogazione del PDR.

Coloro i quali abbiano scelto di destinare il PDR o parte di esso in Welfare avranno tempo fino al **25 novembre** per utilizzare tale somme. L'eventuale differenza tra il valore del PDR opzionato in Welfare (e valorizzato sul portale) e il valore di quanto effettivamente utilizzato, in dicembre verrà destinata al versamento per la Previdenza Integrativa se il lavoratore risulta iscritto, ovvero liquidato con la busta paga dello stesso mese. Il lavoratore, opzionando il PDR o parte di esso destinato a Welfare, concede esplicita autorizzazione a che le somme non utilizzate siano versate per la Previdenza Integrativa.

Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai dipendenti sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Cuneo, 5 novembre 2019

**Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte,
Valle D'Aosta e Liguria (FederPiemonte)**

Alfredo Gamba

[Signature]

**Federazione Autonoma Bancari Italiani
(FABI)**

[Signature]
[Signature]
[Signature]

**Federazione Italiana Reti dei Servizi del
Terziario (FIRST – CISL),**

[Signature]

**Federazione Italiana Sindacale
Lavoratori Assicurazioni e Credito
(FISAC-CGIL)**

[Signature]
[Signature]

**Uil Credito e Assicurazioni
(UILCA)**

[Signature]
[Signature]